Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali

Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 – 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7.tutelalavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 19 novembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza della dott.ssa Fabiana Natale, si è tenuta una riunione concernente la situazione occupazionale di **NOKIA ITALIA SPA**, per procedere all'esperimento della fase amministrativa della procedura di mobilità ex artt. 4 e 24 legge 223/91.

Sono presenti:
- per la SOCIETA', Daniela Bertuzzi ed Elisa Liberale, assistite da Stefania Massarotti di ASSOLOMBARDA;
- per FILCAMS CGIL Naz.le, Giuliana Mesina;
- per FISASCAT CISL Naz.le, Daniela Rondinelli.

E', altresì, presente rappresentanza delle RSA, come da foglio firma agli atti del Ministero.

PREMESSO CHE

- la Società - inquadrata ai fini Inps nel settore industria - ha attivato con comunicazione del 07.09.12 procedura di licenziamenti collettivi, dichiarando un esubero di n.26 lavoratori su un organico complessivo di 87 unità;
- con successiva nota trasmessa in data 22.10.12 (Prot. n. 0023353 del 26.10.12) Assolombarda, in nome e conto della Società, ha comunicato il mancato raggiungimento di un accordo in sede sindacale, e, pertanto, questo Ministero con comunicazione del 13.11.12 (Prot. n. 0024723) ha convocato formalmente le Parti interessate alla riunione odierna;
- nel corso del presente incontro le Parti si sono nuovamente confrontate in ordine alle motivazioni poste a base della citata procedura, che si sostanziano nella situazione di difficoltà economica generata dalla forte contrazione dei ricavi. Tale situazione comporta la necessità, nell'ambito di un più ampio piano di razionalizzazione dei costi e di accentramento di alcune attività, di procedere alla chiusura della sede di Roma ed alla riduzione dell'attività nella sede di

Milano. In esito al presente incontro, le Parti concordano di gestire le eccedenze occupazionali dichiarate dall'Azienda in complessive 26 unità lavorative attraverso il ricorso allo strumento della Cigs per crisi aziendale, nonché attraverso la mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione come di seguito specificato.

TUTTO CIO' PREMESSO,

le Parti raggiungono il seguente accordo, di cui le premesse costituiscono parte integrante.

A. CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA PER CRISI AZIENDALE EX ART. 1 LEGGE 223/91

1. La Società presenterà istanza - alla Div. IV della Direzione Generale delle Politiche attive e Passive del Lavoro - al fine della concessione del trattamento di **CIGS per crisi aziendale** ai sensi dell'**art. 1 legge 223/91,** per la durata complessiva di 12 mesi, a decorrere dal 15.12.12 e sino al 14.12.13, come di seguito specificato:

   • **CIGS per crisi aziendale con continuazione di attività.**

   Con riguardo ad un numero massimo di 7 lavoratori della sede di Milano sarà richiesta la Cigs sino ad un massimo delle zero ore. L'eventuale applicazione del criterio della rotazione, tenuto conto delle esigenze tecnico-organizzative aziendali, sarà oggetto di verifica preliminare con le strutture sindacali territoriali.

   • **CIGS per crisi aziendale per cessazione parziale di attività.**

   Con riguardo ad un numero massimo di 19 lavoratori - costituenti l'intero organico aziendale in forza alla sede di Roma, ad esclusione di n. 3 figure dirigenziali - sarà richiesta la sospensione in Cigs a zero ore senza rotazione, stante la chiusura della sede.

2. La Società anticiperà alle singole scadenze di paga il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori.
3. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in L. n. 2/2009, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito è subordinato alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale.
4. Avuto riguardo alla sede di Milano, il piano di risanamento prevederà, tra le altre misure - che l'Azienda si impegna a dettagliare in sede di presentazione dell'istanza per la concessione del trattamento di integrazione salariale - la fusione per incorporazione, alla data del 31.12.12, della Nokia Italia Spa nella Nokia Sales International o.y. A tal riguardo la nuova Società, al fine di subentrare nel trattamento di Cigs di cui al presente accordo, con l'impegno di proseguire l'attuazione del piano di risanamento e del piano di gestione degli esuberi della Nokia Italia spa, presenterà allo scrivente Ufficio istanza per l'espletamento della procedura di esame congiunto.
5. Quale Piano di gestione degli esuberi, da attuare nel corso di vigenza della Cigs, l'Azienda si impegna a porre in essere le seguenti iniziative:

   - percorsi di outplacement;
   - proposte di trasferimenti dei lavoratori della sede in chiusura alla sede di Milano, come indicato nella lettera di avvio della procedura di mobilità;
   - mobilità con il criterio esclusivo della non opposizione al licenziamento, come di seguito meglio specificato.

B. MOBILITA' CON IL CRITERIO ESCLUSIVO DELLA NON OPPOSIZIONE.

- Le Parti convengono, altresì, al fine di favorire l'esodo non traumatico dei lavoratori, che la Società potrà procedere alla collocazione in mobilità di un numero massimo di 26 unità lavorative, tenuto conto dei profili professionali dichiarati in esubero dalla Società, la cui individuazione avverrà in via esclusiva sulla base del criterio della non opposizione al licenziamento.
- A tal fine, ai sensi dell'art. 8, comma 4, legge 236/93 in deroga al termine legale di 120 giorni, la collocazione in mobilità dei lavoratori, alle condizioni sopra previste, potrà avvenire entro e non oltre il 30 dicembre 2012, fermo restando che al fine di poter accedere all'incentivo messo a disposizione dall'Azienda i lavoratori dovranno manifestare la loro disponibilità entro e non oltre il 05.12.12.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti, dichiara esperita e conclusa con esito positivo la procedura di mobilità di cui agli artt. 4 e 24 legge 223/91, nonché la procedura di consultazione sindacale di cui all'art. 2 del D.P.R. 218/00.

Letto, confermato e sottoscritto.

NOKIA ITALIA SPA

FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

RSA

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI